



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Alessandro Crippa
Dott.ssa Moira Di Muzio
Dott. Alberto Mariani
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott. Luca Pirola
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 22 Dicembre 2014

Circolare n. 17/2014

Oggetto: Novità introdotte dal Decreto Semplificazioni – Prima Parte

Gentili clienti,

a far data dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014.

Sono numerose le novità previste dal Decreto Legislativo sulle semplificazioni che riguardano sia Imprese e Professionisti, sia i contribuenti persone fisiche senza partita Iva. Nella presente circolare, diamo una sintesi dei seguenti argomenti:

1. Nuova procedura d’invio della comunicazione delle dichiarazioni d’intento – art. 20
2. Comunicazione annuale delle operazioni black list – art. 21
3. Iscrizione immediata al VIES – art. 22
4. Semplificazione elenchi Intrastat servizi – artt. 23, 25
5. Società in perdita sistematica - art. 18
6. Responsabilità solidale negli appalti - art. 28
7. Spese di vitto e alloggio dei professionisti- art. 10
8. Ritenute su provvigioni agenti e rappresentanti- art. 27
9. Detrazione IVA spese di sponsorizzazione- art. 29
10. Detrazione IVA spese di rappresentanza e cessioni/prestazioni gratuite - art. 30
11. Opzione regimi speciali - art. 16

1. NUOVA PROCEDURA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO –ART.20

L'articolo 20 del D.lgs. 175/2014 apporta notevoli modifiche alla procedura di invio della comunicazione delle dichiarazioni d'intento. In particolare, l'**obbligo di trasmissione** telematica dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento non ricadrà più, come attualmente previsto, sul fornitore, bensì sullo stesso **esportatore abituale**.

Sulla base delle nuove disposizioni, applicabili a decorrere **dal 1° gennaio 2015**, l'esportatore abituale ed il fornitore devono rispettare la procedura di seguito brevemente descritta.

❖ **L'esportatore abituale deve:**

1. **comunicare all'Agenzia delle entrate**, in via telematica, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
2. **inviare a ciascun fornitore o in dogana** (qualora si tratti di importazione) **la dichiarazione d'intento e la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate** in seguito all'invio della comunicazione di cui al punto precedente.


In ipotesi di importazione, sarà prossimamente possibile omettere questo secondo passaggio, dal momento che la "banca dati" delle dichiarazioni d'intento sarà direttamente accessibile da parte della dogana (l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione tali dati entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni, cioè entro l'11 aprile 2015).

❖ **Il fornitore**, per poter procedere con l'**emissione della fattura senza Iva**, **deve:**

1. **ricevere** dall'esportatore abituale la **dichiarazione d'intento e la ricevuta di trasmissione** all'Agenzia delle entrate della relativa comunicazione;
2. **verificare**, per via telematica, **che la comunicazione** all'Agenzia delle entrate **sia stata effettivamente trasmessa** da parte dell'esportatore abituale. A tal fine, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul suo sito internet apposita funzione "a libero accesso" per effettuare la suddetta verifica.

Qualora il fornitore non rispetti la procedura descritta ed effettui ugualmente la cessione/prestazione senza applicazione dell'Iva, gli verrà comminata una sanzione compresa fra il 100 e il 200% dell'imposta non esposta in fattura (secondo la previsione dell'art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997, modificato dal D.lgs. 175/2014).

Il fornitore deve inoltre ricordarsi di **riepilogare le ricevute d'intento nella dichiarazione Iva annuale**.



Lo scorso 12 dicembre è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che definisce le modalità applicative delle nuove disposizioni suesposte, insieme al **nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni d'intento** e alle relative **istruzioni**. Il nuovo modello, chiamato "DI", è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrà essere trasmesso esclusivamente con **modalità telematiche**, utilizzando l'apposito software ("*Dichiarazione d'intento*"), disponibile anch'esso sul sito dell'Agenzia.

Il provvedimento del 12 dicembre ha previsto che, in linea con le disposizioni dello Statuto del contribuente, le **nuove regole** verranno applicate **a partire dal 12 febbraio 2015** (trascorsi cioè 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi), salva la possibilità per gli esportatori abituali di avvalersi della nuova procedura già dalla pubblicazione dell'apposito software.

2. COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI BLACK LIST – ART. 21

L'articolo 21 del D.lgs. 175/2014 è intervenuto a modificare l'obbligo di **comunicazione** all'Agenzia delle entrate delle **operazioni** intercorse con soggetti situati in paesi **Black List**.

Si tratta in particolare dell'adempimento previsto dal D.L. n. 40/2010, il quale ha stabilito che i soggetti IVA nazionali siano tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Paesi Black List, analiticamente elencati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001.

In seguito a tale modifica, la suddetta comunicazione andrà trasmessa all'Agenzia delle entrate, in via telematica, con **cadenza annuale**, anziché trimestrale (se nei quattro trimestri precedenti erano state

realizzate operazioni per un ammontare inferiore a 50.000 euro, per ciascun trimestre e per ciascuna delle singole categorie di operazioni) o mensile (in tutti gli altri casi) come finora previsto.

Inoltre, la comunicazione riguarderà le sole operazioni il cui importo complessivo annuale superi la **soglia di 10.000 euro** (prima il limite per singola operazione era di 500 euro).

Entrambe le novità si applicano già alle **operazioni poste in essere** nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè **dal 1° gennaio 2014**. Stante il tenore della norma, occorrerà presentare, entro la scadenza annuale – ad oggi ancora sconosciuta – la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014.

Con proprio “**Comunicato stampa**” pubblicato il 19/12/2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i contribuenti **possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014** e che tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità.

Si suggerisce, pertanto, di procedere all’invio delle comunicazioni relative ai mesi di novembre e dicembre o dell’ultimo trimestre 2014, in luogo dell’invio della comunicazione “annuale”.

3. ISCRIZIONE IMMEDIATA AL VIES – ART. 22

Il decreto semplificazioni fiscali (articolo 22) ed il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2014 hanno apportato importanti modifiche in tema di iscrizione e cancellazione dagli elenchi VIES.

Per quanto attiene il momento dell’**iscrizione**, essa avviene ora **immediatamente**:

- ❖ in sede di apertura della partita Iva, qualora si manifesti la volontà di essere iscritti all’elenco, compilando l’apposito campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti non persone fisiche) o AA9 (imprese individuali ed autonomi);
- ❖ per i soggetti già in attività, nel momento in cui l’Agenzia delle entrate riceve dagli stessi apposita richiesta di iscrizione, per opzione, esercitabile tramite specifiche funzioni dei servizi telematici dell’Agenzia.

Ciò significa che l’iscrizione agli elenchi VIES avverrà esattamente in corrispondenza dei suddetti momenti e **non sarà quindi più necessario attendere il 31°esimo giorno successivo** all’apertura della partita Iva o all’inoltro dell’istanza per poter compiere operazioni intra-Ue.

Sarà **possibile verificare** l’avvenuta iscrizione agli elenchi tramite interrogazione del motore di ricerca delle partite Iva comunitarie, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

È stata introdotta poi una **nuova ipotesi di cancellazione dal VIES**. In particolare, la competente Direzione provinciale dell'Agencia delle entrate procederà con l'invio di apposita comunicazione al soggetto che **non presenti modelli Intra per quattro trimestri consecutivi**.

La cancellazione avrà quindi effetto decorsi 60 giorni da detta comunicazione.

Queste disposizioni hanno effetto a partire **dal 13 dicembre 2014**, data di entrata in vigore del decreto.

4. SEMPLIFICAZIONE ELENCHI INTRASTAT SERVIZI – ARTT. 23, 25

In ambito di modelli Intrastat, sono state introdotte dal Decreto semplificazioni due importanti novità. La prima riguarda la **semplificazione del contenuto** degli **elenchi relativi alle prestazioni di servizi** realizzate (sia rese che ricevute) con **oggetti passivi** stabiliti in un **altro Stato Ue**. Essi avranno cioè un contenuto più ridotto, e riporteranno in particolare le sole seguenti informazioni:

- i numeri di identificazione Iva delle controparti;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo del tipo di prestazione;
- lo Stato del pagamento.

Se da un lato tali **nuove disposizioni** decorrono dalla data di efficacia generale del decreto, e dunque dal **13 dicembre 2014**, dall'altro lato si è ancora in attesa del relativo **provvedimento attuativo**, da emanarsi entro il **12 marzo 2015**.

La seconda novità riguarda invece il **regime sanzionatorio** previsto **in caso di omessa o inesatta indicazione dei dati statistici** nei modelli Intra.

Viene previsto infatti che tali sanzioni si applichino ora unicamente alle **imprese incluse nel programma statistico nazionale**, che soddisfano specifici **requisiti** previsti annualmente con apposito Decreto attuativo.

Per l'anno 2014 è intervenuto il Dpr 19.07.2013, il quale ha individuato come sanzionabili i soli operatori con volumi di **scambi mensili pari o superiori a 750.000 euro**.

Si ricorda che le sanzioni attualmente in vigore risultano pari a:

- un valore compreso tra il minimo di 206 euro e il massimo di 2.065 euro per le persone fisiche;
- un valore compreso tra il minimo di 516 euro e il massimo di 5.164 euro per gli enti e le società.

Si precisa infine che le **sanzioni** si applicano **una sola volta** per ciascun elenco incompleto o inesatto.

Tali nuove disposizioni hanno effetto dalla data di efficacia generale del decreto e dunque dal **13 dicembre 2014**.

5. SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA – ART. 18

Il D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato la disciplina delle società in perdita sistematica, ampliando l'intervallo temporale di osservazione che da 3 passa a 5 anni. Tale modifica avrà validità a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014. Una società sarà considerata "società in perdita sistematica" se:

- ❖ Risulta in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti
- ❖ o, nell'arco del quinquennio precedente, abbia dichiarato:
 - per 4 periodi d'imposta, una perdita fiscale;
 - per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società di comodo;

Le conseguenze dell'applicazione della disciplina delle società di comodo, sono le seguenti:

- ❖ obbligo di dichiarare un reddito maggiore o uguale al reddito minimo presunto;
- ❖ utilizzo delle perdite fiscali pregresse in diminuzione dei successivi redditi solo per la parte di reddito eccedente il minimo;
- ❖ Impossibilità di presentare istanza di rimborso del credito Iva o di suo utilizzo in compensazione;
- ❖ Per le società "IRES" innalzamento dell'aliquota dal 27,5% al 38%

6. RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI – ART. 28

L'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso la disposizione introdotta dal D.L. 223/2006 relativa alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore in ambito di appalti di opere o servizi. La responsabilità solidale atteneva il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovuti da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.

Il Decreto semplificazioni elimina anche la sanzione (da € 5.000 a € 200.000) a carico del committente che paga il corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto da questi la documentazione attestante il corretto versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da appaltatore e subappaltatore.

Rimane in vigore la responsabilità SOLIDALE tra committente e appaltatore/subappaltatore, fino a 2 anni dalla cessazione dell'appalto per il versamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, TFR, contributi previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il Decreto semplificazioni prevede, inoltre, che il committente che per responsabilità solidale sia chiamato ad eseguire il pagamento delle somme sopra indicate, sia tenuto anche agli obblighi del sostituto d'imposta.

7. SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI – ART. 10

Il D.Lgs. n. 175/2014 modifica l'art. 54, comma 5 TUIR, prevedendo che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente, **NON** costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.

Stante il nuovo disposto della norma:

- ❖ Il professionista **non dovrà più riaddebitare** al committente, inserendo nelle proprie fatture tali spese;
- ❖ Il committente potrà **dedurre per competenza** le spese direttamente sostenute.

8. RITENUTE SU PROVVIGIONI AGENTI E RAPPRESENTANTI – ART. 27

Si ricorda che, quando l'agente/rappresentante dichiara al proprio committente/preponente/mandante che nell'esercizio della propria attività si avvalga **in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta del 23% si applica su una **base imponibile ridotta pari al 20%** dell'ammontare delle provvigioni. La dichiarazione per poter beneficiare della base imponibile ridotta, andava fino ad oggi **presentata ogni anno**.

L'art. 27 del D.Lgs 175/2014 ha stabilito che tale dichiarazione, una volta notificata al committente, **non abbia limiti di validità temporale fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte dell'agente**.

In caso di omissione della notifica del venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione in oggetto, si applicherà una sanzione da Euro 258= ad Euro 2.056=.

Con apposito Decreto, il MEF, stabilirà le modalità di presentazione della dichiarazione qui descritta.

9. DETRAZIONE IVA SPESE DI SPONSORIZZAZIONE – ART. 29

Il Decreto semplificazioni apporta una modifica all'art. 74, comma 6, terzo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero al regime forfetario di determinazione dell'IVA per le **imprese che svolgono attività di**

intrattenimento. L'art. 29 del D.Lgs 175/2014, a far data dal 13.12.2014, innalza dall'attuale 10% al 50% la detrazione forfetaria dell'IVA relativa alle spese per prestazioni di sponsorizzazione.

10. DETRAZIONE IVA SPESE DI RAPPRESENTANZA E CESSIONI/PRESTAZIONI GRATUITE – ART. 30

Dal 13 dicembre 2014, l'iva assolta sulle spese di rappresentanza con costo unitario non superiore a Euro 50= (anziché Euro 25,82), compresi gli omaggi natalizi, sarà integralmente detraibile.

La novità ha effetto solo dal 13 dicembre 2014, pertanto l'IVA relativa all'acquisto del bene/prestazione che costituisce spesa di rappresentanza è detraibile integralmente se il bene o la prestazione ha un costo unitario:

- pari o inferiore a € 25,82, fino al 12.12.2014;
- pari o inferiore a € 50,00, dal 13.12.2014.

Contestualmente, è stato previsto l'aumento a Euro 50= (non più di Euro 25,82), ai fini della rilevanza IVA, delle:

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa ex art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972.
- prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972;

le quali, se di costo unitario non superiore a Euro 50=, **sono ora fuori campo IVA.**

11. OPZIONE REGIMI SPECIALI – ART. 16

L'art. 16 del Decreto semplifica le modalità di esercizio dell'opzione per i regimi speciali di determinazione del reddito (es.: trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti IRPEF con le regole previste per le società di capitali).

Viene soppresso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'obbligo di inviare apposita comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

L'opzione andrà ora comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi/IRAP presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata (Es: Opzione trasparenza fiscale per il periodo 2015-2017 andrà esercitata in Unico/2015 – NON in Unico/2016).

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati